



COMUNE DI AFFI

PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO PER LA

GESTIONE DEI RIFIUTI

SOLIDI URBANI ED

ASSIMILATI

INDICE

art. 1	oggetto del regolamento
art. 2	classificazione dei rifiuti
art. 3	rifiuti urbani
art. 4	rifiuti speciali
art. 5	rifiuti pericolosi
art. 6	rifiuti non pericolosi
art. 7	definizioni
art. 8	rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani
art. 9	aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale
art. 10	frequenza della raccolta
art. 11	norme relative ai contenitori
art. 12	modalità di effettuazione della pesata dei rifiuti
art. 13	modalità di conferimento del rifiuto secco non riciclabile
art. 14	modalità di conferimento della frazione umida
art. 15	modalità di conferimento dei rifiuti a base cellulosica
art. 16	modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da imballaggi in plastica
art. 17	modalità di conferimento dei rifiuti da potatura, sfalcio di giardini e simili
art. 18	modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti
art. 19	modalità di conferimento dei beni durevoli
art. 20	modalità di conferimento vetro, lattine e banda stagnata
art. 21	modalità di conferimento dei rifiuti urbani quali: pile esauste, medicinali scaduti, contenitori etichettati "T" e/o "F"
art. 22	modalità di conferimento dei rifiuti cimiteriali
art. 23	modalità di conferimento della raccolta differenziata
art. 24	modalità di trattamento dei rifiuti solidi urbani
art. 25	contenitori portarifiuti (cestini)
art. 26	pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti
art. 27	pulizia dei terreni non edificati e raccolta rifiuti
art. 28	pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici commerciali
art. 29	pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti
art. 30	pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche
art. 31	attività di volantinaggio
art. 32	attività di carico e scarico di merci e materiali
art. 33	pozzetti stradali e pozzetti fognari
art. 34	carogne di animali
art. 35	cave e cantieri
art. 36	rifiuti inerti
art. 37	mozziconi di sigarette
art. 38	animali
art. 39	controlli
art. 40	osservanza di altre disposizioni
art. 41	sanzioni
art. 42	validità

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 198 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Regolamento disciplina ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, tutte le disposizioni precedenti in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani e precisamente.

- a) Determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta.
- b) Determina le modalità di raccolta dei rifiuti urbani.
- c) Stabilisce norme per garantire la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti e anche nelle altre aree.
- d) Stabilisce le modalità di conferimento, e del trasporto dei rifiuti solidi urbani, della raccolta differenziata, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti e promuove il recupero degli stessi.
- e) Determina criteri per l'assimilazione quantitativa e qualitativa dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani.
- f) Stabilisce le diverse modalità del servizio di spazzamento delle aree pubbliche e di uso pubblico, e fornisce indicazioni per lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico, sulle spiagge lacuali e sulle rive dei fiumi.

Il presente regolamento deve essere considerato in relazione agli strumenti di programmazione urbanistica che dovranno essere funzionali al sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

ART. 2
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati secondo l'origine in:

1. *RIFIUTI URBANI*
2. *RIFIUTI SPECIALI*.
Secondo le caratteristiche di pericolosità in:
 3. *RIFIUTI PERICOLOSI*
 4. *RIFIUTI NON PERICOLOSI*

ART. 3
RIFIUTI URBANI

Ai sensi dell'art. 184, comma 2 del D. Lgs n. 152/06 sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 18 comma 2 lett. d) e 57, comma 1, del D. Lgs. n.22/97;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 198, comma 2, del D. Lgs. N. 152/06;

ART. 4 ***RIFIUTI SPECIALI***

Ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del d. lgs. N. 152/06, sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti di attività agricole e agro industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art.186 del d.Lgs. 152/06, (così come modificato dall'art. 2 comma 21-bis del d.lgs. 16 gen 2008, n. 4);
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali (così come modificato dall'art. 2 comma 21-bis del d.lgs. 16 gen 2008, n. 4);
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali,
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
- k) Il combustibile derivato da rifiuti;

ART. 5 ***RIFIUTI PERICOLOSI***

Sono rifiuti pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 sulla base degli allegati G, H e I alla medesima parte IV.

ART. 6 ***RIFIUTI NON PERICOLOSI***

Sono rifiuti non pericolosi i rifiuti non compresi fra quelli indicati all'articolo 5 del presente regolamento.

ART. 7 ***DEFINIZIONI***

Ai fini del presente Regolamento si intende per

- a) *Rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

- b) *Produttore*: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
- c) *Detentore*: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene.
- d) *Gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura.
- e) *Raccolta*: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
- f) *Raccolta differenziata*: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili, o con sacchetti biodegradabili certificati.
- g) *Raccolta differenziata porta a porta*: l'insieme di operazioni di raccolta differenziata effettuate nei punti di raccolta stabiliti dall'Amministrazione Comunale, contigui o corrispondenti ai luoghi di produzione del rifiuto; essa coinvolge anche il produttore del rifiuto che ha l'obbligo di esporre il rifiuto secondo il calendario predisposto di anno in anno dall'Amministrazione Comunale e le modalità di cui al presente regolamento;
- h) *Contenitori*: i contenitori in uso alle utenze per il servizio di raccolta porta a porta sono ad esclusiva cura e manutenzione degli utenti stessi.
- i) *Contenitori pubblici*: sono contenitori per rifiuti ad uso pubblico, nei quali è fatto obbligo di conferire per sole frazioni omogenee preselezionate (es. :campane per il vetro, contenitori per pile medicinali, batterie, T/F); sono contenitori pubblici anche i cestini dislocati presso le aree pubbliche, il cui utilizzo è regolato nel presente regolamento..
- j) *Punti di raccolta*: le aree pubbliche o private, prossime o coincidenti con il luogo di produzione del rifiuto, individuate dall'Amministrazione Comunale, attraverso gli Uffici competenti, secondo i principi di efficacia, economicità e sussidiarietà.
- k) *Smaltimento*: le operazioni previste nell'allegato B alla parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
- l) *Conferimento*: l'azione di deposito del rifiuto effettuata dal produttore del rifiuto. Il rifiuto deve essere depositato differenziato per frazione omogenea presso il punto di raccolta o all'interno dei contenitori pubblici apposti .
- m) *Utenze domestiche*: i nuclei familiari produttori di rifiuti.
- n) *Grandi utenze*: le utenze commerciali e tutte le utenze non domestiche.
- o) *Centri commerciali*: Tutte le utenze non domestiche aventi sede presso Via Danzia, Via Pascoli, Via Carducci, Via Crivellin e Via S. Pieretto; è facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare l'elenco delle vie interessate in questa definizione, anche con la semplice variazione del Capitolato Speciale d'Appalto.
- p) *Recupero*: le operazioni previste nell'allegato C alla parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 .
- q) *Luogo di produzione dei rifiuti*: uno o più edifici o stabilimenti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti.
- r) *Stoccaggio*: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 , nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte IV.
- s) *Deposito temporaneo*: il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta, deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze

pericolose in essi contenute, come disciplinato dall'art. 183 comma 1 lettera *m* del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 .

- t) *Frazione umida*: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani.
- u) *Rifiuto da imballaggio*: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, esclusi i residui della produzione;
- v) *Imballaggio primario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (D.lgs 152/06);
- w) *Imballaggio secondario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento negli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (D.lgs 152/2006);
- x) *Frazione secca*: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico.
- y) *Frazione secca non riciclabile*: la parte di frazione secca di rifiuto urbano o assimilato all'urbano, non contenente:
 - i rifiuti pericolosi o potenzialmente pericolosi (pile medicinali e T/F),
 - gli imballaggi riciclabili quali imballaggi in plastica (per le sole tipologie definite nell'accordo in vigore ANCI – CONAI), vetro, alluminio e banda stagnata, gli imballaggi ed i materiali a base cellulosica.
 - I rifiuti ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
 - I rifiuti definiti RAEE come definiti nel d.lgs. 25 luglio 2005 n. 151.
 - I rifiuti derivanti da spazzamento stradale.
 - I rifiuti derivanti da scarti di lavorazione agricola, artigianale, industriale e commerciale.
- z) *Rifiuto indifferenziato*: rifiuto raggruppato o sfuso, contenente frazioni non omogenee di due o più tipologie di rifiuti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: carta, plastica, secco non riciclabile , frazione umida, vetro lattine, ecc. ...
- aa) *Spazzamento delle strade*: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

ART. 8

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilati per qualità fino a diversa determinazione adottata dallo Stato ai sensi dell'art. 18 comma 2 lett. d) e 57, comma 1, del D. Lgs. n.22/97 (come disposto dal comma 184 art. 1 della legge 27.12.2006 n. 296), i seguenti tipi di rifiuto:

1. il secco non riciclabile
2. imballaggi primari: in carta, plastica, vetro, alluminio, e banda stagnata purchè conferiti separati per frazioni merceologiche omogenee, e nelle modalità di cui al presente regolamento.
3. imballaggi secondari: in carta o plastica, purchè conferiti separati per frazioni merceologiche omogenee, e nelle modalità di cui al presente regolamento.
4. i rifiuti di cui al punto 2 del presente articolo che vengono ammessi alla raccolta presso l'ecocentro comunale.

L'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani per quanto non espressamente compreso nel presente regolamento, è subordinata ai limiti quantitativi previsti dalla delibera

di Consiglio comunale n. 10 del 22 maggio 1998, sulla quale prevale comunque la legislazione specifica vigente in materia di rifiuti.

Ai sensi di quanto disposto dal DPR 915/82 e dai decreti interministeriali 10 settembre 1982 e 13 dicembre 1984, i produttori di rifiuti speciali possono chiedere di conferirli presso il servizio pubblico previo accordo stabilito da un'apposita convenzione tra il Comune e l'attività produttiva.

ART. 9 ***AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI*** ***DI CARATTERE GENERALE***

Il servizio di raccolta è garantito su tutto il territorio comunale secondo le modalità di principio definite dal presente regolamento e in dettaglio dal capitolato speciale della gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica; il punto di raccolta presso il quale il produttore del rifiuto ha l'obbligo di conferirvi il rifiuto per il servizio di raccolta porta a porta viene individuato presso la strada o l'area pubblica prossima al luogo di produzione del rifiuto.

Tutti i cittadini sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e/o di proprietà e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel punto di raccolta di raccolta porta a porta e, presso i contenitori dei rifiuti dislocati sul territorio per le frazioni di rifiuto non contemplate nel servizio di raccolta porta a porta (vetro, lattine ecc. ...).

È vietato incendiare i rifiuti, nonché bruciare rami, foglie e residui della pulizia dei giardini e dei cortili, nei centri abitati ed in prossimità di abitazioni e strade.

ART. 10 ***FREQUENZA DELLA RACCOLTA***

La frequenza di raccolta porta a porta, viene determinata dal Capitolato speciale d'appalto, è modificabile in via ordinaria: con Deliberazione della Giunta Comunale, dal P.E.G., dal Responsabile del Servizio. Per fronteggiare situazioni impreviste di emergenza, urgenti e indifferibili, può provvedere il Sindaco con propria ordinanza ai sensi art. 50 del d.lgs. 267/2000 e art. 191 d.lgs 3 aprile 2006 n. 152.

L'Amministrazione comunale provvede annualmente alla redazione del calendario di raccolta, che deve essere ritirato a cura delle utenze presso il Comune, negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

E' fatto divieto di depositare o abbandonare i rifiuti al suolo.

Ai fini del presente regolamento viene considerato abbandono al suolo di rifiuti, anche il conferimento di rifiuti presso i punti di raccolta porta a porta al di fuori dei seguenti orari:

dalle ore 21,00 alle 24,00 del giorno antecedente la raccolta porta a porta prevista in calendario in fascia mattutina;

dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del giorno coincidente con la raccolta porta a porta prevista in calendario in fascia pomeridiana;

ART. 11
NORME RELATIVE AI CONTENITORI

1) contenitori ad uso pubblico

sono contenitori ad uso pubblico:

- le campane per la raccolta del vetro, lattine e banda stagnata;
- i contenitori per la raccolta delle pile;
- i contenitori per la raccolta dei medicinali;
- i contenitori per la raccolta dei rifiuti etichettati T/F;
- i contenitori per la raccolta dei rifiuti cimiteriali dislocati presso il cimitero comunale;
- i contenitori per la raccolta del verde e delle ramaglie posizionati sul territorio secondo calendario di raccolta;
- i contenitori (detti anche cestini) dislocati presso le aree pubbliche a cura dell'Amministrazione comunale;

I contenitori ad uso pubblico per la raccolta dei rifiuti, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione.

Ove previsti in area privata, in casi del tutto particolari, i contenitori devono essere comunque di proprietà del Comune o del gestore del servizio.

A carico della ditta che gestisce il servizio devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti, quando necessarie.

I contenitori ad uso pubblico devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

La collocazione dei contenitori ad uso pubblico deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.

Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del gestore gli spazi immediatamente adiacenti ai contenitori ad uso pubblico dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.

In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere concordati con l'UTC, in sede di approvazione del progetto, gli spazi di contenimento per i contenitori ad uso pubblico dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standard proposti in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire. E' fatto divieto di spostare i contenitori dal luogo dove sono stati collocati.

2) Contenitori ad uso privato

Sono contenitori ad uso privato:

- i contenitori per la raccolta dell'umido;
- i contenitori per la raccolta del verde e delle ramaglie;
- i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani in uso presso le grandi utenze ed i centri commerciali.

La manutenzione e la pulizia dei contenitori ad uso privato è ad esclusiva cura dell'utenza privata.

I residenti in condomini o agglomerati urbani contigui, possono, previo consenso dell'Amministrazione Comunale, conferire i propri rifiuti in cassonetti comuni, dei quali si accollano la manutenzione e la pulizia; In caso di non corretto conferimento dei rifiuti nei cassonetti ad uso condominiale, la sanzione viene irrogata all'Amministratore del condominio.

ART. 12

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI

I rifiuti urbani prima di essere inviati al recupero o allo smaltimento devono essere obbligatoriamente pesati per categoria merceologica.

Le pesate vengono effettuate su una pesa omologata secondo la normativa vigente. Gli attestati di pesatura devono essere fatti pervenire all'Amministrazione Comunale entro il giorno 15 del mese successivo.

ART. 13

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE

Il rifiuto secco non riciclabile deve essere conferito da parte del produttore presso il punto di raccolta tra le ore 21,00 e le 24,00 del giorno antecedente la data di raccolta porta a porta prevista in calendario, il rifiuto dovrà essere contenuto entro sacchi in plastica trasparente, movimentabili a mano e del peso massimo di 20 Kg.

Le grandi utenze che fanno uso di cassonetto devono inserire il rifiuto secco non riciclabile all'interno di sacchetti trasparenti in modo che il peso totale del cassonetto non superi i 100 Kg per il cassonetto da 240 litri, e che non superi i 250 Kg per il cassonetto da 1700 litri; nel caso di conferimento con cassonetti, i rifiuti non devono debordare o sopravanzare dal cassonetto stesso.

Per le utenze dei Centri Commerciali che conferiscono il rifiuto secco non riciclabile in fascia pomeridiana, sussiste l'obbligo di conferire il rifiuto presso il punto di raccolta tra le ore 8,00 e le 12,00 del giorno stesso previsto in calendario.

ART. 14

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA

Il rifiuto umido deve essere conferito da parte del produttore presso il punto di raccolta tra le ore 21,00 e le 24,00 del giorno antecedente la data di raccolta porta a porta prevista in calendario, il rifiuto dovrà essere conferito all'interno dei contenitori ad uso privato (bidoncini antirandagismo da 25 litri) entro sacchetti biodegradabili in mater-B, oppure sfusi.

Le grandi utenze che fanno uso di cassonetto da 240 litri devono inserire il rifiuto umido entro sacchetti biodegradabili in mater-B, oppure sfusi in modo che il peso totale del contenuto del cassonetto non superi i 100 Kg, i rifiuti non devono debordare o sopravanzare dal cassonetto stesso.

L'amministrazione si riserva la possibilità di attivare un incentivo per coloro che attivino il compostaggio domestico.

ART. 15

MODALITÀ DI CONFERIMENTO RIFIUTI A BASE CELLULOSICA

I rifiuti a base cellulosica, quali carta e cartone devono essere conferiti da parte del produttore presso il punto di raccolta tra le ore 21,00 e le 24,00 del giorno antecedente la data di raccolta porta a porta prevista in calendario, il rifiuto dovrà essere conferito

confezionato, opportunamente ridotto, in pacchi (legati con spago, senza utilizzare leganti di plastica o metallici), oppure in scatole di cartone, o borse in carta, movimentabili a mano e del peso massimo di 20 Kg.

L'Amministrazione Comunale può prevedere accordi con le grandi utenze, al fine di organizzare la raccolta secondo i principi di economicità, sussidiarietà ed efficacia. Per le grandi utenze che fanno uso di cassonetto devono inserire il rifiuto a base cellulosica sfuso e opportunamente ridotto di volume in modo che il peso totale del cassonetto non superi i 250 Kg per il cassonetto da 1700 litri; i rifiuti non devono debordare o sopravanzare dal cassonetto stesso.

Per le utenze dei Centri Commerciali che conferiscono il rifiuto a base cellulosica in fascia pomeridiana, sussiste l'obbligo di conferire il rifiuto presso il punto di raccolta tra le ore 8,00 e le 12,00 del giorno previsto in calendario.

ART. 16

MODALITÀ DI CONFERIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA IMBALLAGGI IN PLASTICA

I rifiuti derivanti da imballaggi in plastica compresi nell'elenco di cui all'accordo ANCI-CONAI in vigore, devono essere conferiti da parte del produttore presso il punto di raccolta tra le ore 21,00 e le 24,00 del giorno antecedente la data di raccolta porta a porta prevista in calendario, il rifiuto dovrà essere conferito opportunamente ridotto all'interno di sacchetti in plastica trasparente, movimentabili a mano e del peso massimo di 20 Kg.

Le grandi utenze che fanno uso di cassonetto devono inserire il rifiuto in plastica sfuso e opportunamente ridotto di volume, sciacquato e sgocciolato, in modo che il peso totale del cassonetto non superi i 250 Kg per il cassonetto da 1700 litri; i rifiuti non devono debordare o sopravanzare dal cassonetto stesso.

ART. 17

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA POTATURA, SFALCIO DI GIARDINI E SIMILI

I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree verdi e alberate, prodotti dai privati cittadini, devono essere conferiti presso i punti di raccolta tra le ore 21,00 e le 24,00 del giorno antecedente la data di raccolta porta a porta prevista in calendario, opportunamente introdotti sfusi, nei contenitori ad uso privati da 240 litri.

Il rifiuto inserito nel contenitore non dovrà essere pressato in maniera tale da pregiudicarne lo svuotamento, ne tanto meno da superare i 100 Kg di peso.

I rifiuti conferiti presso il punto di raccolta non devono debordare o sopravanzare dal contenitore stesso.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale organizzare la raccolta del rifiuto verde, posizionando sul territorio comunale, alcuni container all'uopo adibiti.

Gli utenti privati potranno conferirvi ordinatamente i rifiuti verdi, in caso di conferimento di ramaglie, queste dovranno essere ridotte di volume.

La dimensione massima dei rami, non dovrà superare il diametro di 25 millimetri, o comunque misurare un perimetro esterno di 78,5 millimetri, questo al fine di consentire la trattabilità del rifiuto da parte dell'impianto di compostaggio.

È fatto divieto alle attività floro vivaistiche e alle Ditte che si occupano di manutenzione del verde il conferimento dei rifiuti verdi presso i container posizionati dall'Amministrazione Comunale.

È fatto divieto a chiunque di abbandonare rifiuti al suolo, anche qualora il container dovesse risultare già pieno.

ART. 18
MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati al suolo.

Il conferimento deve essere effettuato presso il punto di raccolta previa comunicazione telefonica, a cura del produttore del rifiuto, con la quale viene prenotata la raccolta porta a porta; il rifiuto dovrà essere conferito presso il punto di raccolta tra le ore 21,00 e le ore 24,00 del giorno antecedente la raccolta stessa.

ART. 19
MODALITÀ DI CONFERIMENTO BENI DUREVOLI

I rifiuti definiti come beni durevoli, e individuati dal D.lgs 151 del 25 luglio 2005 non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati al suolo.

Il conferimento deve essere effettuato presso il punto di raccolta previa comunicazione telefonica, a cura del produttore del rifiuto, con la quale viene prenotata la raccolta porta a porta; il rifiuto dovrà essere conferito presso il punto di raccolta tra le ore 21,00 e le ore 24,00 del giorno antecedente la raccolta stessa.

È fatto divieto a chiunque di manomettere anche solo in parte i beni durevoli contenenti cloro fluoro-carburi, quali a titolo esemplificativo: frigoriferi, refrigeratori, impianti di raffrescamento, monitors, ecc... .

ART. 20
MODALITÀ DI CONFERIMENTO VETRO, LATTINE E BANDA STAGNATA

I rifiuti definiti nel presente articolo dovranno essere conferiti nelle apposite campane per il vetro dislocate sul territorio comunale, opportunamente sgocciolate del loro primitivo contenuto.

È fatto divieto a chiunque di introdurre rifiuti diversi da vetro, lattine in alluminio e banda stagnata.

È vietato altresì abbandonare al suolo qualsiasi tipo di rifiuto.

ART. 21
***MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI QUALI: PILE ESAUSTE, I
MEDICINALI SCADUTI, CONTENITORI ETICHETTATI "T" E/O "F"***

I rifiuti non pericolosi provenienti dai rifiuti urbani, le pile esaurite, medicinali scaduti e contenitori etichettati "T e/o F", devono essere conferiti tramite gli appositi contenitori messi a disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale.

È fatto divieto a chiunque di abbandonare rifiuti al suolo anche qualora i contenitori dovessero essere già pieni.

ART. 22
MODALITÀ DL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
CIMITERIALI

- a) Ai sensi dell'art. 198 del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152, i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione, dovranno essere trattati, attraverso sistemi di raccolta separata dai normali rifiuti solidi urbani, e preventivamente sottoposti ad adeguata riduzione volumetrica, per essere successivamente smaltiti, o recuperati come nel caso di rifiuti lapidei presso impianti di cui all'art. 208 del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152.
- b) I rifiuti cimiteriali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico cimiteriale sono assimilati agli urbani.
- c) I rifiuti cimiteriali derivanti dalle decorazioni anche floreali e dagli oggetti di culto posti sulle tombe, devono essere conferiti per frazioni omogenee differenziate negli appositi contenitori, posti all'esterno dell'area cimiteriale, pertanto nei cassonetti dell'umido potranno essere inseriti soltanto i fiori derivanti da rifiuto prodotto nell'area cimiteriale, e nei cassonetti del secco soltanto rifiuto secco non riciclabile, prodotto all'interno dell'area cimiteriale;
- d) è vietato introdurre nei cassonetti dislocati all'esterno dell'area cimiteriale, rifiuti diversi da quelli descritti alla lettera c) del presente articolo.

ART. 23
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

I rifiuti domestici e quelli speciali assimilati, devono essere conferiti a cura del produttore secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Il produttore del rifiuto è responsabile del conferimento del rifiuto prodotto.

Le modalità di raccolta porta a porta, sono determinate dal Capitolato speciale d'appalto, e modificabili in via ordinaria: con Deliberazione della Giunta Comunale, dal P.E.G., dal Responsabile del Servizio. Per fronteggiare situazioni impreviste di emergenza, urgenti e indifferibili, può provvedere il Sindaco con propria ordinanza ai sensi art. 50 del d.lgs. 267/2000 e art. 191 d.lgs 3 aprile 2006 n. 152.

L'Amministrazione comunale provvede annualmente alla redazione del calendario di raccolta, che deve essere ritirato dalle utenze presso il Comune.

È vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento o nelle ordinanze di attuazione.

ART. 24
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

La fase iniziale di trattamento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del gestore del servizio, presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 25
CONTENITORI PORTA RIFIUTI (CESTINI)

Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune provvede ad installare appositi contenitori porta rifiuti (cestini), occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.

Ai fini di una corretta utilizzazione di tali contenitori, non devono esservi conferiti rifiuti urbani che siano maggiori in peso di Kg 0,25 , il cui volume non ecceda comunque di un decimo la capienza del contenitore stesso, queste quantità sono riferite per singola persona nell'arco di una giornata.

Se presso i parchi pubblici, gruppi di più persone organizzano pic-nic, festine, o manifestazioni a qualsiasi titolo, i rifiuti da loro prodotti, non possono essere conferiti nei contenitori pubblici (cestini) dislocati presso i parchi. Tali rifiuti devono essere conferiti attraverso i normali canali di raccolta differenziata, a cura del produttore dei rifiuti.

I contenitori non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. È vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 26
***PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE
SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI***

Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre essere conservate libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità dell'area, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con Ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente depositati.

ART. 27
PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità dell'area, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con Ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente depositati.

ART. 28

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI

Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da esercizi commerciali e pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura l'area di ogni singolo plateatico deve risultare perfettamente pulita.

ART. 29

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

ART. 30

PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con preavviso di trenta giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate, il Comune, solo dopo aver autorizzato la manifestazione, provvede a consegnare le aree richieste, al termine della manifestazione queste, dovranno essere riconsegnate pulite e sgombrare da ogni tipo di rifiuto.

I rifiuti prodotti a causa delle manifestazioni dovranno essere conferiti con le modalità previste dal presente regolamento, dal Capitolato Speciale d'Appalto, dalle ordinanze sindacali e dalle disposizioni comunicate per iscritto agli organizzatori dal Responsabile del Servizio nell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi della manifestazione, gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni alle tariffe di aggiudicazione dell'appalto, salvo il caso in cui il promotore sia l'Amministrazione Comunale.

ART. 31

ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli.

È fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per manifestazioni politiche o sindacali e per comunicazioni effettuate dalla Civica Amministrazione o da altri Enti pubblici o Aziende pubbliche alla cittadinanza o all'utenza.

ART. 32

ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.

In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata dall'Amministrazione Comunale tramite il gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

ART. 33

POZZETTI STRADALI E POZZETTI FOGNARI

Il Comune provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso. È assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.

Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati in fognatura, art. 107 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

ART. 34

CAROGNE DI ANIMALI

Le carogne di animali giacenti esclusivamente su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite a cura della Ditta Concessionaria del servizio di raccolta RSU e secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

ART. 35

CAVE E CANTIERI

I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelli da considerarsi ormai chiusi per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.

Inoltre i proprietari dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

Alla fine dei lavori e durante gli stessi, è fatto divieto di procedere al lavaggio di attrezzi e del suolo stesso, versando il tutto sul suolo pubblico.

ART. 36
RIFIUTI INERTI

Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche autorizzate.

E' vietato in modo assoluto conferire nei contenitori stradali e attraverso il servizio di raccolta porta a porta, tale tipo di rifiuto.

ART. 37
MOZZICONI DI SIGARETTE

Chiunque getta terra il mozzicone della sigaretta su strade ed aree pubbliche del Comune di Affi ovvero, lo getta sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, è punito con la sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento.

ART. 38
ANIMALI

I proprietari, conduttori o possessori di animali che accedano ad aree pubbliche o ad uso pubblico, devono attenersi a quanto previsto dal vigente Regolamento comunale di igiene urbana veterinaria.

ART. 39
CONTROLLI

In attuazione al disposto dell'art.197 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, le Provincie sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi svolti dalle A.S.L., ai sensi della legislazione regionale in materia.

Le violazioni al presente regolamento sono accertate dalla Polizia Giudiziaria e dalla Polizia Locale di Affi, nonché da tutti gli organi di vigilanza individuati dalla Legge, dal Responsabile del Servizio del Comune di Affi.

ART. 40
OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., L. 27.12.2006 art.1 comma 184, d.lgs. 25.07.2005 n. 151, la normativa di settore Statale e Regionale, nonché quanto previsto dai Regolamenti comunali.

ART. 41
SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto previsto diversamente dalla legislazione vigente in materia di smaltimento rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/81, come sotto specificato:

- a) per chi abbandona i rifiuti sul suolo sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo euro 250,00 oltre all'obbligo del ripristino del luogo;

- b) per chi si rifiuta di raccogliere i rifiuti abbandonati al suolo dopo essere stato sanzionato, sanzione da euro 100,00 a euro 250,00, e l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 650 C.P. , oltre all'addebito delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per il ripristino dei luoghi.
- c) per violazioni alle norme degli articoli del presente regolamento: dal n 9 al n. 37 sanzione amministrativa da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 250,00 a seconda della gravità accertata;
- d) Nel caso di azioni od omissioni che violino diverse disposizioni del presente Regolamento che prevedono ciascuna una specifica sanzione, è applicata la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo ai sensi dell'art. 8 della legge n. 689/1981.

Nel caso di reiterazione nei cinque anni successivi all'accertamento della prima violazione con provvedimento esecutivo, le sanzioni summenzionate sono raddoppiate.

I rifiuti possono essere conferiti negli appositi contenitori (cestini) anche da persone che non sono tenute al pagamento della tarsu presso il comune di Affi, purchè siano stati prodotti sul territorio del comune di Affi ed a causa di circostanze eccezionali.

Chi conferisce rifiuti nel comune di Affi che sono stati prodotti fuori dal territorio del comune di Affi è punito con una sanzione che va da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro a 250,00.

ART 42 **VALIDITÀ**

Ogni disposizione precedente, in contrasto con il presente regolamento deve intendersi abrogata.